



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **5/2019** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata dalla COSTRUZIONI GENERALI ITALIA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Eridania n. 113/C – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Rovigo n. 01202540298, in persona del liquidatore e legale rappresentate pro tempore Gianluca Galli, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco Farina Busetto in forza di procura apposta in calce al ricorso;

osservato che il ricorso risulta sottoscritto (digitalmente) dal solo difensore munito di procura e che la delibera di cui all'art. 152 L.F. lett. b), datata 14.12.2018, non è stata assunta dagli attuali liquidatori, Galli Gianluca e Jedynak Stephan Peter, nominati con successiva delibera del 18.12.2019 (doc. 1), ma che tali carenze non rilevano in questa sede, poiché ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura (cfr. Cass. n. 20725/2017, secondo la quale *“Se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall'art. 152 legge fallimentare devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta”*);

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame, privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura, il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al



superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F., alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza e al deposito della documentazione richiesta;

osservato, quanto all'accertamento della competenza territoriale, che, dovendo farsi applicazione dei criteri dettati dall'art. 9 L.F. e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi *in subiecta materia*, la sede legale è sita a Occhiobello (RO) e non emergono allo stato elementi tali da ritenere che questa non sia la sede principale dell'impresa; considerata, in secondo luogo, la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa (*"L'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di aree edificabili e di immobili in genere; la costruzione, il restauro e la manutenzione di fabbricati urbani o rustici; l'esecuzione di lavori edili e stradali di qualunque genere, demolizioni, sbancamenti, costruzioni di fabbricati civili, industriali e monumenti completi di impianti, opere connesse ed accessori; l'esecuzione di lavori in cemento armato, costruzione di acquedotti, viadotti, fognature, ponti, dighe, ferrovie, autostrade, aeroporti e gallerie, impianti di irrigazione, movimenti e riporti di terra; l'esecuzione di opere marittime, industriali, commerciali e per il diporto; la posa in opera di fondazioni speciali; l'assunzione di appalti per costruzione di opere pubbliche o private"*);

ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé attestano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato che nel ricorso sono evidenziati lo stato di crisi, se non di vera e propria insolvenza, e lo squilibrio finanziario dell'impresa;

rilevato che il comma 6 dell'art. 161 L.F. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal D.L. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il



disposto del primo comma dell'articolo 22, non sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato, pertanto, che nel caso in esame il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a novanta giorni, poiché non risultano pendenti istanze di fallimento;

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

rilevato che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario giudiziale e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici inerenti anche alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di COSTRUZIONI GENERALI ITALIA s.r.l. in liquidazione, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- b) mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;



ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare quale commissari giudiziali la **Dr. Roberta Osti e l'Avv. Stefano Nicolin**.

P. Q. M.

A) assegna a COSTRUZIONI GENERALI ITALIA s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Via Eridania n. 113/C – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Rovigo n. 01202540298, termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;
- mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata ai commissari giudiziali, i quali dovranno riferire in merito;

D) nomina commissari giudiziali la **Dr. Roberta Osti e l'Avv. Stefano Nicolin**.

Si comunichi.

Rovigo, 11.01.2020

La Presidente
Paola Di Francesco

